



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2013  
(OR. fr)**

**6995/13**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0346 (NLE)**

**MED 6  
OLP 1  
PESC 239  
OC 104**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'adozione del piano d'azione Unione europea-Autorità palestinese della politica europea di vicinato

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 17.3.2013**

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione  
sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte,  
e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP)  
a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania  
e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione  
sull'adozione del piano d'azione Unione europea-Autorità palestinese  
della politica europea di vicinato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 97/430/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 187 del 16.7.1997, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo")<sup>1</sup>, è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) Le parti intendono concordare il nuovo piano d'azione Unione Europea-Autorità palestinese nell'ambito della politica europea di vicinato (in prosieguo denominato "piano d'azione UE-AP nell'ambito della PEV"), che rispecchia il carattere privilegiato del partenariato tra le due parti e che sdovrebbe contribuire all'attuazione dell'accordo attraverso l'elaborazione e l'adozione di misure concrete volte a conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (3) È opportuno che la posizione dell'Unione nel comitato misto istituito nell'accordo sia fondata sul progetto di raccomandazione riguardante l'attuazione del piano d'azione UE-AP nell'ambito della PEV,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito all'attuazione del piano d'azione UE-AP nell'ambito della PEV poggia sul progetto di raccomandazione del comitato misto riguardante l'attuazione del piano d'azione Unione europea-Autorità palestinese nell'ambito della politica europea di vicinato\*.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

\* Cfr. documento st 1851/13.